

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

La Rete del lavoro agricolo di qualità è stata istituita presso l'INPS dall'art. 6, DL 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014, al fine di selezionare imprese agricole che, rispondendo ai requisiti richiesti per l'iscrizione, si qualificano per il rispetto delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

L'art. 8 della L. 199/2016, in vigore il 4 novembre 2016, ha modificato l'art. 6 citato, innovando profondamente la Rete del lavoro agricolo, ampliandone le competenze, introducendo nuovi requisiti richiesti alle aziende, integrando i componenti della Cabina di regia preposta a sovrintendere la Rete. A far data, quindi, dal 4 novembre, possono aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile che:

- non abbiano riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali, in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 -bis del codice penale;
- non siano state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
- applichino i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- non siano controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti precedentemente enunciati.

Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono anche aderire, stipulando apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonché i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Possono altresì aderire, sempre stipulando apposite convenzioni e se in possesso dei requisiti richiesti per le imprese agricole, sia le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del D.Lgs 276/2003, sia gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 150/2015.

Possono inoltre stipulare apposite convenzioni con la Rete del lavoro agricolo di qualità i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone, rilasciata dalle autorità competenti, in possesso dei medesimi requisiti richiesti per le imprese agricole, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti.

La Cabina di regia, che sovrintende alla Rete del lavoro agricolo di qualità ed è presieduta da un rappresentante dell'INPS, è costituita da rappresentanti del Ministero del lavoro, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e finanze, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Confederazione generale dell'agricoltura, della Confederazione nazionale coltivatori diretti della Confederazione italiana agricoltori; e di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil.

Con la riforma dell'art. 6, la predetta composizione è incrementata dai rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro (a far data dalla sua effettiva operatività), dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (a far data dalla sua effettiva operatività), da un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo.

La Cabina di regia, in base alla precedente norma, oltre a deliberare sulle domande di iscrizione alla Rete presentate dalle imprese agricole, aveva il compito di redigere l'elenco delle imprese iscritte, di vigilare sulla costante rispondenza delle imprese partecipanti alla Rete ai requisiti previsti, di formulare proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

Alla Cabina di regia sono ora affidati, dall'art. 6 come novellato dall'art. 8, L. 199/2016, ulteriori compiti, consistenti nel monitoraggio, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo e nella promozione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, nonché di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.

La Cabina può, inoltre, stipulare convenzioni per l'adesione alla Rete, avvalendosi delle istituende sezioni territoriali della Rete stessa.

Si comunica che la procedura informatica per gli adeguamenti conseguenti alla norma illustrata è in corso di revisione.

Nelle more, la procedura attualmente disponibile consente comunque l'invio delle domande di ammissione da parte delle aziende agricole. Con successive comunicazioni saranno fornite indicazioni per l'integrazione, relativamente ai requisiti introdotti dalla L. 199/2016, delle autocertificazioni già presentate.

Alla procedura si accede attraverso il sito mediante il seguente percorso: Servizi online > Accedi ai servizi > Per tipologia di utente > Aziende, consulenti e professionisti > Agricoltura: domanda di iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità.

[Aziende agricole ammesse](#)

[2014 Art.6, L. 116/2014 come novellato dalla L. 199/2016](#)

[Art. 2135 CC](#)